

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2020, n. 2-1315

Emergenza da COVID-19 – Revisione della tariffa della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo, a modifica della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013 e s.m.i. e della D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020.

A relazione dell'Assessore Icardi

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020, sono state inserite, tra le tipologie degli esami eseguibili nei laboratori analisi privati accreditati in possesso dei requisiti previsti in materia, le indagini diagnostiche connesse alla ricerca di COVID-19 su tampone rino-faringeo;
- le suddette prestazioni sono state valorizzate in €80,00, in carenza di una tariffa omogenea a livello nazionale, tenuto conto delle indicazioni in proposito fornite dagli specialisti della materia ed in analogia a quanto in allora previsto da altre Regioni;
- ai fini della registrazione delle prestazioni in argomento si è disposto di modificare l'Allegato 1 della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013 e s.m.i, aggiornando il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con l'introduzione della seguente prestazione: "Ricerca RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID-19)" con codice 91.12.08;
- a più di un mese dall'approvazione della deliberazione suddetta, essendosi ampliata l'offerta di tipologie di reagenti per la ricerca di RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 da tampone oro/rinofaringeo, si rileva una tendenziale riduzione dei costi degli stessi ed un allineamento verso tariffe inferiori rispetto a quelle che originariamente un mercato poco concorrenziale registrava.

Considerato che:

- per la prestazione specialistica di laboratorio oggetto del presente provvedimento non sussiste, ad oggi, una tariffa nazionale vigente;
- nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale di identificazione delle tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica dei Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge 205/2017 e dell'art. 64 del DPCM 12 gennaio 2017, il Ministero della Salute, nell'iter istruttorio, condotto a ridosso dall'approvazione del DPCM indicato, ha proposto alla Conferenza Stato-Regioni l'ipotesi di una tariffa pari a euro 51,00 per la prestazione "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA (Incluso: estrazione, eventuale retrotrascrizione, amplificazione e rivelazione)";
- a seguito degli approfondimenti tecnici, recentemente condotti, dopo l'approvazione della D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020, sulle voci di costo della prestazione oggetto del presente

provvedimento, effettuata da specialisti regionali esperti della materia e depositati agli atti della Direzione Sanità e Welfare, tenendo conto sia degli ultimi dati disponibili, sia del numero programmato dei tamponi da eseguire/processare, si rileva che l'incremento delle spese ordinariamente sostenute dai laboratori per far fronte alla specifica situazione emergenziale COVID - quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, utilizzo di reagenti certificati CE-IVD, misure di controllo delle infezioni adeguate, DPI appropriati per proteggere il personale di laboratorio, eventuale esigenza di ripetizione delle prove su campioni non determinati in prima istanza – è quantificabile forfettariamente al 15% della tariffa di cui al punto precedente, percentuale ritenuta congrua dalle analisi del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare.

Ritenuto, pertanto, di revisionare, in allineamento con quanto in atto in altre Regioni, la tariffa approvata con D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020, definendo la tariffa di € 58,65, quale remunerazione per la copertura dei costi sostenuti dalle strutture eroganti, da applicarsi nel periodo emergenziale da COVID-19.

Viste le circolari del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 11715 del 3 aprile 2020 relative alle indicazioni e chiarimenti relative alle diagnosi di laboratorio per la pandemia COVID-19.

Atteso che:

- è necessario ridenominare la prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo, come “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA” (codice 91.12.S) ;
- occorre precisare che la prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo di cui al presente provvedimento, come denominata al punto precedente, è da ricondurre a programmi di prevenzione e sorveglianza nell'ambito delle misure di controllo dell'infezione COVID-19 attivate dalle ASL.

Dato atto che l'esecuzione della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di COVID-19 su tampone oro/rino-faringeo non è soggetta, ad oggi, alla prescrizione della ricetta medica prevista dall'art. 50 del DL 269/2003.

Dato, altresì, atto che con la suddetta D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020 si è valorizzato in Euro 26,40 (I.V.A. compresa) il costo dell'esecuzione del tampone a domicilio dell'utente, con una riduzione del 30% di detto importo in caso di prestazioni multiple (in favore di più utenti) presso un unico domicilio e salvo il rimborso dei costi dei DPI utilizzati per le prestazioni domiciliari (sulla base di dettagliata rendicontazione).

Considerato che occorre ora precisare che tali valori costituiscono importo onnicomprensivo massimo di acquisto delle prestazioni in argomento da parte delle AA.SS.LL. interessate a contrattualizzare il servizio attraverso i laboratori privati autorizzati ed accreditati resisi disponibili allo scopo, oltre al rimborso di eventuali costi dei DPI utilizzati per le prestazioni domiciliari (sulla base di dettagliata rendicontazione).

Dato atto che il presente provvedimento trova applicazione dalla data di approvazione dell'atto stesso e che le tariffe con esso determinate potranno essere successivamente rivalutate in riduzione in base all'andamento dei costi di mercato del materiale di consumo e del numero di prestazioni

erogate sul territorio regionale, tenuto anche conto del ridursi del valore dell'ammortamento delle strumentazioni.

Ribadito che gli oneri connessi al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e delle risorse di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (Missione 13 Programma 1) e saranno oggetto di specifica rendicontazione, quale spesa per l'emergenza COVID-19.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

d e l i b e r a

- di modificare, l'Allegato 1 della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013 e s.m.i. e la D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020 nelle seguenti parti:
 - la prestazione “Ricerca RNA CORONAVIRUS-SARS-COV2 (COVID-19)” con codice 91.12.08 è ridenominata “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA” con codice 91.12.S, comprensiva di esecuzione del test diagnostico completo (estrazione e amplificazione mediante real time polymerase chain reaction)”;
 - la tariffa di euro 80,00 è ridefinita nella tariffa di € 58,65, quale remunerazione per la copertura dei costi sostenuti dalle strutture eroganti, da applicarsi nel periodo emergenziale da COVID-19;
- di stabilire che la prestazione “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA” (codice 91.12.S.) è erogabile, per l'intera durata del periodo emergenziale, solo nell'ambito dei programmi di prevenzione e sorveglianza, attivati quali misure di controllo dell'infezione COVID-19 - secondo i protocolli definiti in materia, dalla normativa nazionale e regionale - e non può essere prescritta, quale ordinaria prestazione di specialistica ambulatoriale, al di fuori degli stessi;
- di precisare, per quanto al punto precedente, che la prestazione “VIRUS SARS-COV-2 ACIDO NUCLEICO IN MATERIALE BIOLOGICO. RICERCA QUALITATIVA/QUANTITATIVA” (codice 91.12.S.) sarà registrata in specifico Flusso informativo Regionale – ai fini della corretta tracciabilità della stessa - con compilazione di specifici campi, secondo le modalità che saranno stabilite e comunicate a cura dei Settori competenti della Direzione Sanità e Welfare;
- di precisare che la tariffa omnicomprensiva di € 2640 (I.V.A. compresa) prevista con D.G.R. n. 3-1157 del 24.03.2020, per l'esecuzione del tampone a domicilio dell'utente costituisce valore massimo di acquisto da parte delle AA.SS.LL., che può essere rinegoziato in riduzione dall'ASL sulla base delle valutazioni aziendali di congruità economica, fermo restando il rimborso fornitura dei DPI utilizzati per le prestazioni domiciliari (sulla base di dettagliata rendicontazione);

- di disporre che le tariffe determinate con il presente atto potranno essere successivamente rivalutate in riduzione in base all'andamento dei costi di mercato del materiale di consumo e del numero di prestazioni erogate sul territorio regionale, tenuto anche conto del ridursi del valore dell'ammortamento delle strumentazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento trova applicazione dalla data di approvazione dell'atto stesso;
- di dare atto che gli oneri connessi al presente provvedimento trovano copertura nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e delle risorse di cui al D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (Missione 13 Programma 1) e saranno oggetto di specifica rendicontazione, quale spesa per l'emergenza COVID-19.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)